

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”.

Articolo 1

Per i trattamenti pensionistici di cui ai successivi articoli 2 e 3, calcolati con il sistema esclusivamente contributivo, come determinato dall’art.1, commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni e integrazioni, è istituita l’integrazione al minimo vitale, erogata in misura tale da consentire che l’ammontare dei trattamenti stessi non sia inferiore all’importo annuo di euro 7.000. Tale importo viene annualmente rivalutato in base alla variazione del costo della vita accertata dall’ISTAT.

Articolo 2

Le prestazioni di cui alla legge 15 Giugno 1984, n.222, il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia inferiore a euro 7.000, sono integrate nel limite del minimo vitale di cui al precedente comma 1, in presenza delle seguenti condizioni:

A. se il titolare della prestazione non è coniugato, il reddito personale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l’importo complessivo annuo di euro 7.000;

B. se il titolare è coniugato, il reddito coniugale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l’importo complessivo annuo di euro 14.000.

Nel caso in cui il reddito personale, o coniugale, sia inferiore alle soglie reddituali sopra indicate, l’integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non superare la misura di tali soglie.

L’integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall’art.22 della legge 21 Luglio 1965, n.903.

Articolo 3

La pensione ai superstiti il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia inferiore a euro 7.000, è integrata nel limite del minimo vitale di cui al precedente comma 1, a condizione che il titolare della pensione sia percettore di un reddito annuo, non superiore, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, all’importo complessivo di euro 7.000. Nel caso in cui il reddito personale sia inferiore alle soglia reddituale sopra indicata, l’integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non superare la misura di tale soglia.

L’integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall’art.22 della legge 21 luglio 1965, n.903.

Articolo 4

Ai fini della valutazione dei redditi di cui agli articoli 2 e 3, si considerano quelli previsti dall’art.1 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n.140, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del reddito della casa di abitazione.